Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 dicembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1983.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1976, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente, tra l'altro, l'estensione della codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Considerato che si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 23 dicembre 1976 in relazione alle mutate esigenze operative derivanti dall'estensione della codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

La codificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicata nell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è disciplinata dal decreto ministeriale 23 dicembre 1976, concernente sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

Art. 2.

Al decreto ministeriale 23 dicembre 1976, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario n. 345 del 29 dicembre 1976), concernente modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Art. 2 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le domande devono essere sottoscritte dagli interessati o da chi ne ha la legale rappresentanza e devono essere direttamente presentate, personalmente o a mezzo di persona incaricata, agli uffici abilitati a riceverle. Il legale rappresentante o la persona incaricata devono esibire, all'atto della presentazione della domanda, un documento di identità proprio e del richiedente. Per le domande riguardanti i soggetti diversi dalle persone fisiche, i minori di anni quattordici o i soggetti residenti all'estero, la persona che ne ha la legale rappresentanza o la persona incaricata deve esibire un proprio documento di identità ».

Art. 3 - dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I certificati di cui ai commi precedenti costituiscono titolo provvisorio per l'indicazione del numero di codice fiscale sugli atti e documenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 4 - dopo le parole: « In caso di smarrimento o distruzione » sono aggiunte le parole: « del certificato provvisorio o/e del tesserino definitivo di cui al successivo art. 8 »; dopo le parole: « possono richiedere il duplicato » sono soppresse le parole: « del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale ».

Art. 8 - dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, avvalendosi dei centri di servizio della Direzione generale delle imposte dirette per la produzione e spedizione, invia agli interessati l'apposito tesserino definitivo, contenente il numero di codice fiscale attribuito, predisposto dall'Amministrazione finanziaria secondo il modello di cui all'allegato 7 al presente decreto, a mezzo del servizio postale. Con successivo decreto sarà approvato il modello di tesserino definitivo per i soggetti diversi dalle persone fisiche ».

Dopo l'art. 9 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10. — Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale alla data di entrata in vigore del presente decreto, il certificato stesso assume validità di certificato provvisorio ».

« Art. 11. — Le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso del certificato provvisorio di attribuzione del numero di codice fiscale al 31 dicembre 1985 e che non ricevono il tesserino definitivo entro il 30 giugno 1986 possono richiederlo ad

uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, a mezzo dell'apposita domanda, a decorrere dal 1° luglio 1986.

Le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che richiedono per la prima volta il numero di codice fiscale a decorrere dal 1° gennaio 1986 e che non ricevono il tesserino definitivo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda possono richiederlo ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, a mezzo dell'apposita domanda, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi stessi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
SESSO
LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
1984
Il Ministro delle Finanze

FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, ad un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tesserino

DESCRIZIONE DEL TESSERINO

Il tesserino plastificato ha le seguenti caratteristiche:

formato: « A » ISO Standard 2894;
altezza: mm 50;
larghezza: mm 85,7;
spessore: mm 0,76;
angoli: arrotondati di raggio 3,2 mm.

La banda magnetica in esso contenuta rispetta le norme ISO Standard 3554 e prevede due tracce per codifica IATA/ABA.

DESCRIZIONE DELLA PUNZONATURA
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Il numero di codice fiscale viene punzonato sulla tessera con caratteri FONT OCR B4, con spaziature di 7 caratteri per pollice.

I caratteri FONT OCR B4 hanno altezza di mm 3,58.

REGISTRAZIONE DELLA BANDA MAGNETICA

Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni, secondo la codifica IATA (International Air Transport Association):

codice fiscale: 16 caratteri;
cognome: 24 caratteri;
nome: 20 caratteri.

La codifica IATA è una codifica alfanumerica a 6 bit ASCII con 1 bit di parità.

Le informazioni registrate nella traccia 1 sono precedute da un carattere denominato « START SENTINEL » (codifica ASCII: 1000101) e seguite da un altro carattere denominato « END SENTINEL » (codifica ASCII: 0011111).

Infine è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità.

Il metodo di registrazione è l'« AIKEN » con densità di 210 bpi.

Sulla traccia 2 della banda magnetica è registrato con codifica ABA (American Bankers Association) lo stesso codice fiscale registrato in traccia 1, convertito in forma numerica.

Ciascun carattere del codice fiscale è sostituito da un numero di due cifre, in base alle corrispondenze qui indicate:

zero = 00	C = 13	O = 25
1 = 01	D = 14	P = 26
2 = 02	E = 15	Q = 27
3 = 03	F = 16	R = 28
4 = 04	G = 17	S = 29
5 = 05	H = 18	T = 30
6 = 06	I = 19	U = 31
7 = 07	J = 20	V = 32
8 = 08	K = 21	W = 33
9 = 09	L = 22	X = 34
A = 11	M = 23	Y = 35
B = 12	N = 24	Z = 36

La codifica ABA è una codifica esclusivamente numerica a 4 bit BCD con 1 bit di parità.

Il codice fiscale registrato in traccia 2 ha una lunghezza di 32 cifre numeriche ed è preceduto da un carattere denominato « START SENTINEL » (codifica BCD: 01011) e seguito da un altro carattere denominato « END SENTINEL » (codifica BCD: 11111).

Infine è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità.

Il metodo di registrazione è l'« AIKEN » con densità di 75 bpi.

(6385)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1983, a trentasei mesi, emessi per lire 3.200 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711506/66-AU-39 in data 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 212, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1983, triennali, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale del 1° luglio 1983, ed ulteriormente elevato a lire 3.200 miliardi con decreto ministeriale del 6 luglio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 18 giugno 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 713624/66-AU-39 in data 26 settembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 18 giugno 1983, ad accertare in nominali lire 3.200 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro triennali, con godimento 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° luglio 1983 - rimborsabili il 1° luglio 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 960.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire

3.200 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 480.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 gennaio 1984.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1984 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1983
Registro n. 45 *Tesoro, foglio n.* 42

(6413)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 ottobre 1983.

Impegno della somma di L. 1.416.593.339 a favore della regione Toscana ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 412;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana la somma di lire 686.649.850, quale anticipo del 5% per il 1981, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 21070 del 12 settembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 1.416.593.339, a valere sulle disponibilità 1981;

Considerato che l'importo sopra richiamato trova copertura ed esaurisce i fondi disponibili a favore della regione Toscana per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Toscana è assegnata la somma di lire 1.416.593.339, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 39

(6323)

DECRETO 10 ottobre 1983.

Impegno della somma di L. 869.685.985 a favore della regione Toscana ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 412;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana la somma di lire 57.220.850, quale anticipo del 5% relativamente al 1982;

Vista la dichiarazione n. 21070 resa in data 12 settembre 1983 dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede, fra l'altro, la somministrazione dell'importo di L. 869.685.985, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi relativi al 1982, ancora disponibili a favore della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Toscana è assegnata la somma di L. 869.685.985, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 40

(6322)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 25 novembre 1982, 14 gennaio 1983, 6 agosto 1983 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di tassi di premio;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni speciali di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché i tassi di premio di seguito descritti, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa 11RIV, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantite da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 11RIV;

tariffa 12RIV, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa 12 RIV comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 12R-RIV (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 12R-DIN (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 13 RIV - T.B., comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 13-DIN, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981);

tasso di premio annuo di L. 103,69 per ogni 100 lire di rendita annua iniziale pagabile in rate annuali posticipate, relativo alla forma assicurativa in tariffa 12RIV, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756, per una testa maschile di anni 7 e durata del differimento anni 20;

tasso di premio unico di L. 2.024,11 per ogni 100 lire di rendita annua iniziale pagabile in rate annuali posticipate, relativo alla forma assicurativa in tariffa 11R-RIV, approvate con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540, per una testa maschile di anni 9 e durata del differimento anni 11;

tariffa 13A-RIV, assicurazione a termine fisso, premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa 13A-RIV, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 1BR-RIV, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 1BR-RIV, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 1C-RIV, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 1C-RIVA, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tasso di premio unico di L. 2.150,64 per ogni 100 lire di rendita inizialmente assicurato in tariffa 11R (F) RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540, per una testa di anni 7 e durata anni 11;

tasso di premio unico di L. 951,94 per ogni 1000 lire di capitale inizialmente assicurato in tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540, per una testa di anni 74 e durata anni 5;

tasso di premio annuo di L. 156,76 per ogni 100 lire di rendita inizialmente assicurato in tariffa 12R

(M) RIV, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756, per una testa di anni 7 e durata anni 15;

tasso di premio unico di L. 938,57 per ogni 100 lire di capitale inizialmente assicurato in tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540, per una testa di anni 75 e durata anni 10;

tasso di premio annuo di L. 179,76 per ogni 1000 lire di capitale inizialmente assicurato in tariffa 13DIN, approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017, per una testa di anni 73 e durata anni 10;

tasso di premio unico di L. 843 per ogni 1000 lire di capitale inizialmente assicurato in tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540, relativo ad una testa di anni 11 e durata anni 10.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6189)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. fra gli artigiani rivestitori, pavimentatori e levigatori « Con.P.L.Art. - Consorzio posatori, levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l. », in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIAEE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa a r.l. fra gli artigiani rivestitori, pavimentatori e levigatori « Con.P.L.Art. - Consorzio posatori, levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l. », con sede in Treviso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. fra gli artigiani rivestitori, pavimentatori e levigatori « Con.P.L.Art. - Consorzio posatori, levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l. », con sede in Treviso, costituita per rogito notaio dott. Roberto Blandaleone in data 13 maggio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Pietro, nato a Treviso il 19 novembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

(6492)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1983, n. **660**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al laboratorio di radioprotezione dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO 16 giugno 1983, n. **661**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 643, recante assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 643, citato in epigrafe, viene rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione di un posto di tecnico laureato che deve intendersi attribuito all'istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, anziché all'istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della terza cattedra) della medesima facoltà.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO 1° agosto 1983, n. **662**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica e microscopia clinica (per le esigenze della cattedra) . . . . . posti 1
istituto di clinica neurologica . . . . » 1
istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 283

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3265/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3266/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3267/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3268/83 della commissione, del 18 novembre 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3269/83 della commissione, del 18 novembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3270/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che fissa l'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3271/83 della commissione, del 18 novembre 19383, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3272/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi, della voce ex 82.01 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3273/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 841/82 recante modalità di applicazione di aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sisma verificatosi in Italia nel novembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3274/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 3275/83 della commissione, del 17 novembre 1983, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 3276/83 della commissione, del 17 novembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3277/83 della commissione, del 17 novembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2611/83.

Regolamento (CEE) n. 3278/83 della commissione, del 17 novembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3279/83 della commissione, del 18 novembre 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Decisione n. 3280/83/CECA della commissione, dell'8 novembre 1983, recante terza modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3281/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili alle croste e agli scarti di formaggi.

Regolamento (CEE) n. 3282/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3283/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 322 *del* 19 *novembre* 1983.

(305/C)

Regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) **n. 1035/72 relativo** all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3286/83 della commissione, del 21 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3287/83 della commissione, del 21 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3288/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3289/83 della commissione, del 21 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 325 *del* 22 *novembre* 1983.

(306/C)

Regolamento (CEE) n. 3290/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3291/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3292/83 della commissione, del 18 novembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3293/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 3294/83 della commissione, del 21 novembre 1983, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3295/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3296/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3297/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3298/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3299/83 della commissione, del 22 novembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 23 *novembre* 1983.

(307/C)

Regolamento (CEE) n. 3300/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, che mantiene il regime all'esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio.

Regolamento (CEE) n. 3301/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3302/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3303/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3304/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3305/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3306/83 della commissione, del 23 novembre 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3307/83 della commissione, del 23 novembre 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato alla Repubblica di São Tomé e Príncipe a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3308/83 della commissione, del 23 novembre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3177/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3309/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3310/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3311/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3312/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3313/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3314/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3315/83 della commissione, del 23 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciottesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 24 *novembre* 1983.

(308/C)

Regolamento (CEE) n. 3316/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3317/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3318/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3319/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio, della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3320/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3321/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3322/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3323/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 329 *del* 25 *novembre* 1983.

(309/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 8/1983: «Prezzi delle specialità medicinali». (Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario - specialità medicinali alla «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 1° aprile 1983)

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Celex Aristochimica	—	—	*Celex* Aristochimica	—	—
os sosp 100 g	23947.B	17.415	os sosp grat 40 g/100 ml	23947.B	7.780
Chinidina Durules Byk Gulden			*Chinidina Durules* - Byk Gulden		
100 cpr	21734	16.385	100 cpr	21734	19.640
20 cpr	21734	4.605	20 cpr	21734	5.275
40 cpr	21734	7.535	40 cpr	21734	9.055

(6470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietto della lotteria Italia 1983

Con decreto 22 novembre 1983 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il biglietto serie D n. 021600, duplicato per anomalia di stampa, viene escluso dall'estrazione dei premi della lotteria Italia 1983.

I possessori dei due esemplari del biglietto predetto potranno ottenere la restituzione del relativo importo, consegnandoli o facendoli recapitare al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6493)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di ingegneria:

geologia applicata.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) letteratura latina;
2) storia medioevale;
3) storia e filologia bizantina.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

litologia e geologia;
chimica;
fisiologia vegetale (biennale).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

botanica generale.

Facoltà di farmacia:

metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura e filologia siciliana;
storia bizantina.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia germanica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di architettura:

urbanistica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

teoria dei gruppi e applicazioni fisiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

chimica industriale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6484)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 è stato modificato l'art. 3 dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

(6473)

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Foggia Domenico Siniscalco-Ceci », monte di credito su pegno di seconda categoria.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 sono state approvate le modifiche statutarie degli articoli 11 e 54 dello statuto della Banca del monte di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci », monte di credito su pegno di seconda categoria.

(6474)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, in Udine

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 sono stati modificati gli articoli 3, 5 e 6 dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

(6475)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 sono state approvate le modifiche degli articoli 46 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

(6476)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 sono state approvate le modifiche degli articoli 54, 58, 59 e 63 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

(6477)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 18 novembre 1983 la Banca popolare di Brescia - Società cooperativa a r.l., in Brescia e il Banco di Credito « P. Azzoaglio » S.p.a., in Ceva (Cuneo), sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 29 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1647,500	1647,500	1647,40	1647,500	1647,50	1647,50	1647,500	1647,500	1647,500	1647,50
Marco germanico .	605,470	605,470	605,60	605,470	605,45	605,44	605,410	605,470	605,470	605,46
Franco francese	199,200	199,200	199,30	199,200	199 —	199,20	199,210	199,200	199,200	199,20
Fiorino olandese	540,530	540,530	540,60	540,530	540,60	540,50	540,460	540,530	540,530	540,32
Franco belga . . .	29,823	29,823	29,83	29,823	29,82	29,80	29,822	29,823	29,823	29,82
Lira sterlina .	2400 —	2400 —	2401,90	2400 —	2392,35	2400,35	2400,700	2400 —	2400 —	2400 —
Lira irlandese . .	1883,100	1883,100	1882 —	1883,100	1882,40	1882,55	1882 —	1883,100	1883,100	—
Corona danese .	167,570	167,570	167,60	167,570	167,70	167,55	167,580	167,570	167,570	167,55
E.C.U.	1370,380	1370,380	—	1370,380	1322,10	1370,38	1370,380	1370,380	1370,380	1370,38
Dollaro canadese .	1326,650	1326,650	1326,50	1326,650	—	1326,50	1326,300	1326,650	1326,650	1326,05
Yen giapponese .	7,019	7,019	7,0150	7,019	6,99	7,02	7,021	7,019	7,019	7 —
Franco svizzero .	753,820	753,820	754,10	753,820	752,55	753,75	753,710	753,820	753,820	753,80
Scellino austriaco .	85,980	85,980	86 —	85,980	85,98	85,95	85,950	85,980	85,980	85,98
Corona norvegese .	218,620	218,620	218,50	218,620	217,95	218,56	218,500	218,620	218,620	218,60
Corona svedese .	206,100	206,100	206 —	206,100	205,75	206,10	206,110	206,100	206,100	206,10
FIM . .	283,800	283,800	283,75	283,800	283,25	283,90	284 —	283,800	283,800	—
Escudo portoghese	12,800	12,800	12,74	12,800	12,66	12,75	12,700	12,800	12,800	12,80
Peseta spagnola .	10,547	10,547	10,55	10,547	10,54	10,55	10,549	10,547	10,547	10,54

Media dei titoli del 29 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,750
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	85,700
» 6 % » » 1972-87 .	81,500
» 9 % » » 1975-90 .	81 —
» 9 % » » 1976-91 .	80,950
» 10 % » » 1977-92 .	80,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	81,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,775
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,250
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,175
» » » Ind. 1-12-1981/83 .	100 —
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,300
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 .	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,275
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,125
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,825
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,625
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,550
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,400
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,475
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,450
» » » 12 % 1- 4-1984	98,400
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	96,300
» » » 18 % 1- 1-1985	99,675
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1647,500
Marco germanico . .	605,440
Franco francese . .	199,205
Fiorino olandese . . .	540,495
Franco belga	29,822
Lira sterlina	2400,350
Lira irlandese	1882,550
Corona danese . .	167,575
E.C.U. . . .	1370,380
Dollaro canadese . .	1326,475
Yen giapponese . . .	7,020
Franco svizzero	753,765
Scellino austriaco	85,965
Corona norvegese	218,560
Corona svedese	206,105
FIM	283,900
Escudo portoghese . . .	12,750
Peseta spagnola	10,548

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 30 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1634 —	1634 —	—	1634 —	—	1634 —	1634 —	1634 —	1634 —	1634 —
Marco germanico	605,820	605,820	—	605,820	—	605,80	605,810	605,820	605,820	605,82
Franco francese	199,250	199,250	—	199,250	—	199,20	199,160	199,250	199,250	199,25
Fiorino olandese	541 —	541 —	—	541 —	—	541 —	541,030	541 —	541 —	541 —
Franco belga	29,833	29,833	—	29,833	—	29,84	29,847	29,833	29,833	29,83
Lira sterlina	2391,700	2391,700	—	2391,700	—	2392,32	2392,950	2391,700	2391,700	2391,70
Lira irlandese	1885 —	1885 —	—	1885 —	—	1884 —	1883 —	1885 —	1885 —	—
Corona danese	167,670	167,670	—	167,670	—	167,67	167,670	167,670	167,670	167,65
E.C.U.	1370,230	1370,230	—	1370,230	—	1370,23	1370,230	1370,230	1370,230	1370,23
Dollaro canadese	1319,500	1319,500	—	1319,500	—	1319,55	1319,600	1319,500	1319,500	1319,70
Yen giapponese	7,010	7,010	—	7,010	—	7,01	7,011	7,010	7,010	7 —
Franco svizzero	755,200	755,200	—	755,200	—	755,17	755,150	755,200	755,200	755,20
Scellino austriaco	85,967	85,967	—	85,967	—	85,96	85,970	85,967	85,967	85,97
Corona norvegese	218,070	218,070	—	218,070	—	218,11	218,160	218,070	218,070	218,06
Corona svedese	205,380	205,380	—	205,380	—	205,35	205,350	205,380	205,380	205,38
FIM	282,990	282,990	—	282,990	—	283,04	283,100	282,990	282,990	—
Escudo portoghese	12,550	12,550	—	12,550	—	12,55	12,540	12,550	12,550	12,55
Peseta spagnola	10,521	10,521	—	10,521	—	10,50	10,523	10,521	10,521	10,52

Media dei titoli del 30 novembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,075
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,750
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91	80,050
» 10 % » » 1977-92	80,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	82,1500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,200
» » » Ind. 1-12-1981/83	100 —
» » » » 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	99,775
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,600
» » » » 1-11-1982/84	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1983/85	99,225
» » » » 1- 2-1983/85	99,100
» » » » 1- 3-1983/85	99,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,350
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,100
» » » » 1- 5-1982/86	100,200
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,025
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	99,675
» » » » 1- 2-1983/87	99,600
» » » » 1- 3-1983/87	99,400
» » » » 1- 4-1983/87	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,500
» » » 12 % 1- 4-1984	98,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,200
» » » 12 % 1-10-1984	96,275
» » » 18 % 1- 1-1985	100,650
» » » 17 % 1- 5-1985	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1634 —
Marco germanico	605,815
Franco francese	199,205
Fiorino olandese	541,015
Franco belga	29,840
Lira sterlina	2392,325
Lira irlandese	1884 —
Corona danese	167,670
E.C.U.	1370,230
Dollaro canadese	1319,550
Yen giapponese	7,010
Franco svizzero	755,170
Scellino austriaco	85,968
Corona norvegese	218,115
Corona svedese	205,365
FIM	283,045
Escudo portoghese	12,545
Peseta spagnola	10,522

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica alla deliberazione 28 ottobre 1982: « Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge n. 675/77 ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 14 del 15 gennaio 1983).

Nella deliberazione citata in epigrafe dove è scritto: « S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento a Chieti Scalo (Pescara) - *febbraio* 1982-*febbraio* 1983 », leggasi: « S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento a Chieti Scalo (Pescara) - *agosto* 1982-*agosto* 1983 ».

(6516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di varietà di specie agrarie al registro nazionale

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1983 sono iscritte nel registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro:	
Arcangelo	Consemalmo S.c.r.l. - Bari
Curzio	Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma
Durango	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Piceno	Cirillo Maliani - Ardea (Roma)
Frumento tenero:	
Centauro	Società « Produttori sementi » S.p.a. - Bologna
Etruria	Istituto di cerealicoltura « M.A. di Frassineto - Fontarronco-Montagnano (Arezzo)
Falcon	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Livio	Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma
Pandas	Luigi Samoggia - Bologna
Avena:	
Nave	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Orzo:	
Aura	Breun Ulrich und Breun Josef - Herzogenaura - (R.F.T.)
Eldorado	Société Europeenne des semences N.V. - Tienen (B)
Gimpel	Lochow-Petkus GmbH, F.von - Bergen (R.F.T.)
Menuet	D.J. Van der Have - Kapelle (NL)
Nico	Helizea International S.p.a. - Ferrara
Pepite	Ringot - La Chapelle d'Armentieres (F)
Pirate	Ringot - La Chapelle d'Armentieres (F)
Plaisant	Gropement agricole essonois - Maisse (F)
Priora	W. von Borries Eckendorf O.H.G. - Leopolshohe (R.F.T.)
Triumph	VEB - Saat und Pflanzgut - Berlino (R.D.T.)
Trobadour	D.J. Van der Have - Kapelle (NL)
Vetulio	Istituto di allevamento vegetale - Università degli studi - Perugia

(6446)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 4 novembre 1983, concernente: « Modificazione alle quote di produzione dello zucchero di imprese saccarifere ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 319 del 21 novembre 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 9083 della *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso della tabella, in luogo di « *Sacam* - S.p.a., Bologna », leggasi: « *Sadam* - S.p.a., Bologna ».

(6515)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 relativamente ai compensi professionali da corrispondere ai progettisti, ai direttori ed ai collaboratori. (Ordinanza n. 27/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

il commissario straordinario per le zone terremotate ha assegnato al comune di Napoli la somma di lire 311.940 milioni per la riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, di cui all'art. 3, lettere *d*) ed *e*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed ha rimesso, con nota n. 16791 del 9 agosto 1981, alla valutazione dello stesso comune la determinazione della somma occorrente per la riattazione d'ufficio;

con nota n. 10899 del 24 settembre 1981 il comune di Napoli ha comunicato la ripartizione effettuata della suindicata somma di lire 311.940 milioni, chiarendo di aver riservato per la riattazione d'ufficio la somma di lire 51.940 milioni;

il commissario straordinario, con nota n. 21389/1-19/1 del 20 ottobre 1981, ha precisato al comune di Napoli che la somma di lire 51.940 milioni, destinata dallo stesso comune alla riattazione d'ufficio, non sarebbe stata incrementata da ulteriori fondi commissariali;

con la suddetta nota, in relazione al limite di spesa suindicato, il comune di Napoli veniva invitato ad accantonare i fondi necessari per fronteggiare le spese di progettazione, le altre competenze professionali, le spese per revisione prezzi ed il fabbisogno per eventuali perizie di variante e/o suppletive;

Vista l'ordinanza commissariale n. 413 del 14 ottobre 1981, con la quale sono state emanate le norme per l'attuazione del programma di lavoro d'ufficio, predisposto dal comune di Napoli per la riattazione ed il recupero abitativo di edifici danneggiati dal sisma;

Atteso che, in fase di applicazione della suddetta ordinanza n. 413/81, sono emerse alcune difficoltà interpretative;

Considerato che con nota n. 82/11205/1.19 del 13 novembre 1982 sono state diramate ulteriori direttive;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata dall'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, con nota n. 4026/1567 del 10 dicembre 1982, relativa alla presentazione della parcella del professionista progettista e della relativa fattura;

Considerato che, con la suddetta nota, è stato, altresì, richiamato l'accordo sottoscritto dagli ordini professionali e dal comune di Napoli, in data 26 settembre 1981, per il riconoscimento ai direttori dei lavori del 20% del compenso per la sorveglianza e del rimanente 80% ai collaboratori;

Vista la nota n. 4159 del 13 dicembre 1983, con la quale la associazione dei costruttori edili di Napoli e provincia ha proposto, tra l'altro, di liquidare le spese tecniche, relative agli obblighi contrattuali sottoscritti con l'atto di sottomissione e successivo contratto, a presentazione di fatture da parte delle imprese, calcolando l'aliquota sull'importo risultante dall'atto di sottoscrizione di ogni contratto;

Ravvisata la necessità di integrare la predetta ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 al fine di disciplinare la materia relativa ai compensi professionali da corrispondere ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaboratori;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con i poteri e le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

a) *Progettazione.*

I compensi per la progettazione degli interventi in oggetto saranno valutati in base alla vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti con la riduzione del 25% in considerazione del particolare rilievo sociale degli interventi e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.

Tali compensi sono comprensivi del rimborso spese e, nel caso che l'incarico fosse stato svolto da più professionisti, lo onorario sarà corrisposto una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Il compenso sarà percentualmente riferito all'importo globale di ogni programma affidato ad un'unica impresa o consorzio di imprese.

Ai fini del pagamento dei compensi le imprese concessionarie dovranno esibire le fatture dei professionisti che hanno svolto gli incarichi di progettazione per conto delle stesse imprese o dei consorzi di imprese appaltatrici dei lavori.

b) *Direzione lavori.*

I compensi per la direzione dei lavori degli interventi predetti saranno anch'essi valutati sulla base della vigente tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti con la riduzione del 25%, in considerazione del particolare rilievo sociale degli interventi e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.

I compensi suddetti saranno riferiti percentualmente all'importo dell'intero comparto affidato ad un'unica impresa o consorzio di imprese e saranno comprensivi del rimborso spese.

La contabilità e la sorveglianza dei lavori saranno compensate in conformità di quanto previsto dagli articoli 17 e 23 della vigente tariffa professionale, con le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra.

Qualora al direttore dei lavori siano affiancati uno o due assistenti specificatamente addetti alla contabilità e sorveglianza dei lavori, il compenso per la sorveglianza sarà così ripartito:

a) *Nel caso di due assistenti*:

il 20% al direttore dei lavori;

l'80% ripartito in parti uguali tra i due assistenti.

b) *Nel caso di un assistente*:

il 40% al direttore dei lavori;

il 60% all'assistente.

Nel caso che, per la mancata nomina degli assistenti, il direttore dei lavori abbia svolto direttamente le mansioni di sorveglianza dei lavori egli percepirà, ai sensi del precitato art. 17 della tariffa professionale, l'intero compenso previsto per la sorveglianza.

Il compenso per la contabilità dei lavori, anch'esso riferito all'importo globale del programma, andrà attribuito al professionista che avrà tenuto la contabilità dei lavori.

Pertanto, nel caso di uno o due assistenti il compenso suddetto, andrà attribuito a colui che avrà redatto effettivamente la contabilità.

Ai fini di eventuali ripartizioni parziali tra due assistenti il compenso stesso, sarà suddiviso in parti proporzionali all'importo delle singole contabilità redatte.

Nel caso che, per mancanza di assistenti, il direttore dei lavori avrà redatto direttamente la contabilità, egli percepirà per intero il relativo compenso.

Per la corresponsione dei compensi i direttori dei lavori dovranno presentare la fattura delle loro competenze.

Gli assistenti dovranno presentare fattura delle loro spettanze che dovrà essere preventivamente corredata dall'attestazione sottoscritta dal direttore dei lavori convalidante l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la conformità dei compensi alle norme sopracitate.

Tali loro prestazioni, come quelle dei direttori dei lavori, sono e debbono essere considerate, ad ogni effetto, prestazioni di lavoro autonomo.

Tutte le prestazioni di cui alla presente ordinanza non sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, modificato ed integrato con la legge 30 marzo 1981, n. 104 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623.

Napoli, addì 22 novembre 1983

Il Ministro: Scotti

(6483)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi per i migliori lavori su argomenti attinenti le scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che per l'anno 1983 il concorso a premi previsto dalla suddetta legge è stato bandito, con decreto ministeriale 12 gennaio 1983, per elaborati di scienze morali, storiche e filologiche, e, pertanto, esso, per l'anno 1984, deve essere bandito per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) matematica;
b) meccanica, astronomia geodesia e geofisica;
c) fisica;
d) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico);
e) chimica (indirizzo organico-biologico);
f) geologia e mineralogia;
g) biologia vegetale;
h) biologia animale.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti o scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ad esclusione del terzo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via di Villa Sacchetti n. 5 - 00197 Roma, e devono pervenire al suddetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originali, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1978, e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come in passato, ai sensi delle citate leggi e ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e

specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta, per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta. Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (vedi art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (vedi art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (vedi art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intende partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto, in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.
A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: GULLOTTI

(6459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico terapista presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici, ovvero diploma rilasciato da istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6490)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6491)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 331 del 2 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di consigliere.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale, personale e sviluppo organizzativo: Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, ad un posto di laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e a complessivi quaranta posti di qualifiche varie.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 36.

Aggiornamento e riordino di norme della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 21 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIORDINO DEL REGIME DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 1.

Misura dell'assegno vitalizio

L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale in godimento nello stesso mese cui si riferisce l'assegno.

Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio non si computano le maggiorazioni della indennità di carica previste per i consiglieri che rivestano le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, né alcun altro emolumento, indennità o rimborso spese, comunque denominato.

La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda
—	—
5	30%
6	34%
7	38%
8	42%
9	46%
10	50%
11	52%
12	54%
13	56%
14	58%
15 e oltre	60%

Il presente articolo sostituisce l'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

Art. 2.

Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, e quindi per non più di cinque anni.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nell'art. 1, terzo comma, della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sulla indennità del consigliere				
	un anno	due anni	tre anni	quattro anni	cinque anni
—	—	—	—	—	—
5	26%	22%	18%	14%	10%
6	30%	26%	22%	18%	14%
7	34%	30%	26%	22%	18%
8	38%	34%	30%	26%	22%
9	42%	38%	34%	30%	26%
10	46%	42%	38%	34%	30%
11	50%	46%	42%	38%	34%
12	52%	50%	46%	42%	38%
13	54%	52%	50%	46%	42%
14	56%	54%	52%	50%	46%
15 e oltre	58%	56%	54%	52%	50%

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai consiglieri che a tale data abbiano espletato o stiano espletando il mandato, la corresponsione anticipata dell'assegno può essere riconosciuta fino al cinquantacinquesimo anno di età e quindi per non più di cinque anni, secondo il disposto del precedente primo comma, e per ogni anno di anticipazione la misura dell'assegno vitalizio deve essere ridotta anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, secondo il disposto del precedente secondo comma. Identico trattamento è riservato a coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo di cinque anni, e risultino averne titolo.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, ed è conseguentemente modificato l'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, nella parte che reca il testo del comma di cui trattasi, e dispone che si aggiunga al predetto art. 4.

All'art. 8, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno si intende disciplinata dalle norme del presente articolo.

Art. 3.

Contribuzione volontaria

E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sempreché il consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi.

Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.

Le disposizioni del primo e del secondo comma modificano e integrano l'art. 8, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6. Nel caso previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, è ammessa la contribuzione volontaria anche quando i versamenti già effettuati non raggiungano il periodo di trenta mesi.

Art. 4.

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato: alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, previste dall'art. 2 della presente legge.

L'erogazione è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

Le norme del presente articolo sostituiscono l'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

Art. 5.
Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto

L'art. 13, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:

« Al padre o, in mancanza, alla madre, l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni, e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

All'art. 13 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere ».

Art. 6.
Accertamenti medico-legali

Ai fini di cui agli articoli 5, 7, 14 e 15 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, l'ufficio di presidenza integrato accerta l'inabilità permanente, nonché la dipendenza da cause di servizio dell'inabilità permanente e del decesso, con le modalità e procedure previste dall'art. 6 della richiamata legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

Art. 7.
Aumento dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6

A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'ammontare dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è stabilita nella misura del 20% dell'indennità mensile lorda del consigliere regionale.

Art. 8.
Decorrenza e assegno ad personam *riassorbibile*

Le nuove misure degli assegni vitalizi diretti e indiretti previsti dalla presente legge decorrono dal 1° ottobre 1983.

Tutti gli assegni vitalizi diretti e indiretti sono ricalcolati. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante anteriormente al 1° ottobre 1983, a decorrere da tale data a favore di tutti coloro che già fruiscono dell'assegno, nonché di coloro che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio. Identico trattamento è riservato a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni, e risultino averne titolo.

Ai fini del ricalcolo degli assegni vitalizi, nonché del computo dell'assegno *ad personam* riassorbibile, gli ex consiglieri ai quali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sia stato riconosciuto l'assegno vitalizio anticipato in misura ridotta, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, si considerano titolari dell'assegno vitalizio ridotto, nelle nuove misure previste dall'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Art. 9.
Restituzione dei contributi versati

Il diritto alla restituzione dei contributi versati, senza attribuzione di interessi, a norma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, spetta anche al consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo contributivo minimo di trenta mesi, prescritto dall'art. 3, primo comma, per l'ammissione alla contribuzione volontaria.

Non ha diritto alla restituzione dei contributi il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.

Titolo II
DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Art. 10.
Indennità di fine mandato

L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati.

L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta, in caso di annullamento dell'elezione.

In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

Art. 11.
Misura dell'indennità di fine mandato

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale — per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa — una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

Art. 12.
Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento) da devolvere al cap. 05000 « Trattenute per l'indennità di fine mandato », della categoria 10ª « Partite che si compensano con la spesa », titolo III « Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o di aziende regionali ». Capitolo che per effetto della presente legge è istituito nella parte entrata del bilancio regionale.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta a carico del bilancio del consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo riguardante le « Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato « Spese per l'indennità di fine mandato ».

Art. 13.
Soppressione del fondo interno di solidarietà

Il « Fondo interno di solidarietà tra i consiglieri della regione Emilia-Romagna » istituito a norma dell'art. 22 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al « Fondo interno di previdenza dei consiglieri della regione Emilia-Romagna » di cui all'art. 1 della medesima legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Il « Fondo interno di previdenza dei consiglieri della regione Emilia-Romagna » concorre, nella misura del trenta per cento, alle spese per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei consiglieri in carica, già a carico del soppresso fondo di solidarietà, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato a norma dell'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 14.
Abrogazione di norme previgenti

Sono abrogati gli articoli 20 e 22 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3.

Art. 15.
Norma finale

Le norme del titolo II si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Alla soppressione del fondo interno di solidarietà, alla definizione dello stato patrimoniale ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'art. 13, si provvede con riferimento alla data del 30 settembre 1983.

Art. 16.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il corrente anno 1983 in L. 29.822.160 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 00100 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il consiglio regionale ».

Per gli anni successivi l'onere a carico della Regione sarà determinato con legge di bilancio.

Allo stato di previsione del bilancio 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 settembre 1983

TURCI

(6089)

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1983, n. 37.
Aggiornamento e riordino di norme della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del* 22 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3, è sostituito come segue:

« L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati. ».

Art. 2.

Gli assegni integrativi mensili in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, di cui agli articoli 11 e 36 dello statuto, già disciplinati dall'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 e dall'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46, sono stabiliti in una percentuale dell'indennità mensile di carica percepita dai componenti la Camera dei deputati, nelle seguenti misure:

a) al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale: assegno pari al trentacinque per cento;

b) ai componenti della giunta regionale ed ai vicepresidenti del consiglio regionale: assegno pari al ventidue e mezzo per cento;

c) ai presidenti delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello statuto e 99 del regolamento interno del consiglio regionale ed ai segretari dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale: assegno pari al dodici e mezzo per cento;

d) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello statuto e 99 del regolamento interno del consiglio regionale: assegno pari al cinque per cento.

Art. 3.

La maggiorazione dell'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 3, terzo comma, della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46, non viene corrisposta al presidente della giunta, al presidente del consiglio, ai componenti della giunta e ai vicepresidenti del consiglio, in considerazione del particolare carattere della carica, delle funzioni e delle attività svolte, nonché del fatto che essi, per la medesima ragione, hanno a loro permanente disposizione un'autovettura di servizio.

Art. 4.

Nel caso in cui le riunioni del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello statuto, nonché le riunioni dell'ufficio di presidenza integrato a norma di legge o di regolamento con altri consiglieri regionali, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, la maggiorazione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46, compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurata alla distanza fra il predetto comune e quello di residenza di ogni consigliere, secondo i criteri e le modalità previsti ai commi terzo e quarto del medesimo art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46.

Art. 5.

I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio, esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione, per conto e su espresso incarico del consiglio regionale o della giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.

Apposite disposizioni attuative, emanate dall'ufficio di presidenza, disciplinano la disponibilità delle autovetture di servizio anche per assicurare i collegamenti con le sedi degli uffici regionali ubicati nel territorio del capoluogo della Regione, nonché con le altre sedi — ubicate nel medesimo territorio del capoluogo — presso cui si svolgono attività connesse con l'esercizio del mandato consiliare.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale è autorizzato a stipulare abbonamenti ferroviari ovvero di mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, nonché abbonamenti autostradali, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna, a spese della Regione e sui fondi del consiglio per tutti i consiglieri.

E' abrogato l'art. 6 della legge 11 ottobre 1972, n. 8.

Art. 6.

L'ammontare mensile degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato sul novanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

Art. 7.

Le nuove misure delle indennità e degli assegni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Tutti gli assegni vitalizi diretti e indiretti sono ricalcolati. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante anteriormente al 1° ottobre 1983, a decorrere da tale data a favore di tutti coloro che già fruiscano dell'assegno, nonché di coloro che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio. Identico trattamento è riservato a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni, e risultino averne titolo.

Art. 8.

Ai maggiori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ed ammontanti a complessive L. 68.802.852 per l'esercizio finanziario 1983 di cui L. 31.064.700 per dare applicazione a quanto disposto all'art. 1 e L. 37.738.152 per dare applicazione a quanto disposto all'art. 2, si fa fronte quanto a L. 49.509.879 mediante gli stanziamenti di cui al cap. 00100 «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale» e quanto a L. 19.292.973 al cap. 00550 «Assegni integrativi al presidente ed ai membri della giunta regionale», che verranno rispettivamente dotati degli stanziamenti necessari mediante lo storno di pari importo dal cap. 85100 «Fondo per le spese obbligatorie». Allo stato di previsione del bilancio 1983 sono apportate le seguenti variazioni, sia in competenza che in cassa:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 settembre 1983

TURCI

(6090)

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1983, n. 38.

Provvedimenti in materia di tasse di concessione regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 26 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successive modificazioni, sono aumentati del 100% salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.

Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse di cui al n. 1 — abilitazione all'esercizio venatorio — del numero d'ordine 18 e di cui alla lettera *B* — servizi pubblici di linea gran turismo — del numero d'ordine 41 della stessa tariffa.

L'aumento è applicato nella misura del 50% agli importi delle tasse di cui al n. 2 — aziende faunistiche private — del numero d'ordine 17 ed alla licenza di pesca tipo *B* — pescatori dilettanti — di cui al numero d'ordine 19 della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa ad eccezione della sopratassa per la licenza di pesca di tipo *B* di cui al numero d'ordine 19 per la quale l'aumento è disposto nella misura del 50%.

Art. 2.

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 è soppresso il secondo capoverso della nota al numero d'ordine 18 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, così come sostituita dall'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1982, n. 22.

Art. 4.

Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *Oggetto delle tasse.* — I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Emilia-Romagna con legge 27 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa annessa.».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, è così sostituito:

«La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.

In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.».

Art. 7.

Negli alinea delle lettere *e*) ed *f*) della declaratoria del numero d'ordine 8 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, sono soppresse le parole «o centri abitati (frazioni)».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 ottobre 1983

TURCI

(6176)

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1983, n. 39.

Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 7 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale di cui alla legge 24 luglio 1979, n. 19, promuove, sviluppa e coordina la formazione e l'orientamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali.

La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali, al conseguimento di una qualifica professionale nonché attraverso la riqualificazione, il perfezionamento e l'aggiornamento degli operatori stessi.

Art. 2.
Contenuti della formazione professionale

L'attività di formazione deve essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico, tecnologico e sociale e deve realizzare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e quello pratico, stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti orientandoli all'attività di gruppo e al lavoro interdisciplinare.

Le attività formative debbono in ogni caso fornire conoscenze culturali, tecniche e pratiche che consentano agli operatori di svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione della salute dei cittadini.

Art. 3.
Convenzioni

Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale convenzionandosi anche con istituti professionali di Stato.

La giunta regionale può, altresì, stipulare convenzioni con le università, come previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.
Scuole e corsi di formazione professionale

L'attività di formazione professionale è esercitata dai comuni singoli e associati tramite le unità sanitarie locali nelle scuole già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attività di formazione è, altresì, svolta da enti e istituti privati nelle scuole e corsi già autorizzati alla medesima data.

La giunta regionale, in base alle previsioni del fabbisogno di operatori sanitari infermieristici e tecnici determinato dal piano poliennale regionale di formazione professionale anche in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o la istituzione di corsi presso le unità sanitarie locali e le altre strutture pubbliche che svolgono attività sanitaria nonché presso enti e istituti privati.

Le scuole e i corsi istituiti presso le università per la formazione di operatori infermieristici e operatori sanitari tecnici non laureati sono regolamentati nel quadro delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
Domanda di autorizzazione

Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte delle unità sanitarie locali e degli altri enti interessati, alla giunta regionale, corredate con la seguente documentazione:

a) deliberazione legalmente adottata dalle rispettive amministrazioni;

b) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;

c) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

d) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;

e) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

f) statuto e regolamento della scuola o dei corsi da istituire, adottati dalle rispettive amministrazioni in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione;

g) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

Art. 6.
Autorizzazione e revoca

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere delle province e del circondario di Rimini nell'ambito delle funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi del successivo art. 19, autorizza l'apertura di scuole e l'istituzione di corsi.

Con lo stesso provvedimento, con il quale autorizza l'apertura della scuola, la giunta regionale ne approva lo statuto.

La giunta regionale, con le stesse modalità di cui al primo comma, dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento. In tal caso la giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.

Non possono essere attivati corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

Art. 7.
Ordinamento delle scuole

Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico-organizzative di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, norme per:

l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
lo svolgimento dell'insegnamento;
lo svolgimento del tirocinio;
il controllo delle frequenze;
il passaggio da un anno di corso al successivo;
la valutazione dell'apprendimento;
il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico-organizzativo.

Il regolamento-tipo, per ogni scuola, è approvato dal consiglio regionale.

Art. 8.
Comitato didattico-organizzativo

In ogni scuola è costituito un comitato didattico-organizzativo così composto:

direttore della scuola, che lo presiede;

quattro operatori dei servizi sanitari e sociali delle unità sanitarie locali, designati dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali presso le cui strutture si effettuano i tirocini;

due insegnanti per ciascun anno di corso, dei quali uno coordinatore di sezione se previsto, eletti dalle rispettive assemblee;

un allievo per ciascun anno di corso, eletto dalla rispettiva assemblea.

Gli insegnanti e gli allievi di eventuali sezioni staccate fanno parte a tutti gli effetti delle rispettive assemblee.

Il comitato didattico-organizzativo programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.

Art. 9.
Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le unità sanitarie locali

Gli incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici istituite presso le unità sanitarie locali sono disciplinati dalla legge regionale 5 settembre 1981, n. 32.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.

I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività.

Art. 10.

Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione

Gli incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e operatori sociali sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in sede di autorizzazione dei corsi fissa i criteri per la scelta dei docenti.

Il numero di ore previsto dal programma del corso non è soggetto alla maggiorazione di un terzo stabilita dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1981, n. 32.

Art. 11.

Ammissione degli studenti

L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d'esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola.

Art. 12.

Modalità di tirocinio

La direzione della scuola individua annualmente i servizi destinati a sede di tirocinio. Il comitato didattico accerta la idoneità di detti servizi per le finalità didattiche.

La direzione della scuola, qualora il programma di studio teorico-pratico lo preveda, determina il numero delle ore di tirocinio da effettuarsi in turni notturni. Gli allievi del primo anno non possono essere impegnati nel tirocinio notturno.

L'attività di tirocinio non può essere priva di valore formativo.

Art. 13.

Libretto personale professionale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici o per operatori sociali, a ogni studente viene fornito il libretto personale per la documentazione del *curriculum* formativo.

Il modello del libretto personale è approvato dalla giunta regionale.

Art. 14.

Materiale didattico e per il tirocinio

Per tutta la durata della scuola gli studenti possono beneficiare dell'uso gratuito del materiale didattico e di quello occorrente al tirocinio messo a disposizione dall'unità sanitaria locale dove ha sede la scuola.

Art. 15.

Commissioni d'esame

La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi statali.

Art. 16.

Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi

Le unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici attraverso scuole e corsi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge, nel termine di un anno dalla data suddetta.

Art. 17.

Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle unità sanitarie locali

La Regione, per il conseguimento delle finalità del piano sanitario regionale e in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, direttive per l'aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario, fissandone gli obiettivi generali e le modalità di svolgimento.

L'aggiornamento è obbligatorio per tutto il personale delle unità sanitarie locali.

La Regione promuove iniziative sperimentali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione di enti o istituti pubblici e privati.

Sono delegate alle province e al comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle iniziative di aggiornamento delle unità sanitarie locali di una stessa provincia.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente comma, viene annualmente predisposto dagli enti delegati, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali, un programma annuale di aggiornamento. Tale programma è approvato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 18.

Aggiornamento dei docenti

La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge.

L'aggiornamento è finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento di metodologie didattiche coerenti con gli obiettivi della scuola.

Art. 19.

Deleghe alla provincia

Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle province ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, le province e il comitato circondariale di Rimini provvedono:

a) all'individuazione dei fabbisogni provinciali di operatori sanitari infermieristici e tecnici e di operatori sociali in sede di formulazione e approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali relativi all'attività di formazione professionale;

b) alla promozione e al coordinamento, in ambito provinciale o circondariale, degli interventi formativi e di aggiornamento;

c) all'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione;

d) alla formazione ed alla gestione delle graduatorie di cui alla legge regionale 5 settembre 1981, n. 32.

Art. 20.

Commissione provinciale

Ai fini indicati dagli articoli 4, 17, 19 e 21, è costituita presso ciascuna provincia e presso il circondario di Rimini una commissione presieduta dall'assessore provinciale alla formazione professionale e, per il comitato circondariale di Rimini, dal consigliere delegato alla formazione professionale, e composta da un rappresentante del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale o circondariale.

Alle riunioni della commissione partecipano i presidenti dei comitati didattici.

Art. 21.

Disposizioni per gli operatori sociali

La Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento, anche sperimentali, di operatori destinati ai servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza domiciliare.

L'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento degli operatori sociali è esercitata dai comuni singoli o associati.

L'aggiornamento professionale è obbligatorio e viene effettuato preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro con le modalità di cui al precedente art. 17.

Sono delegate alle province e al comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle attività dei comuni singoli o associati di una stessa provincia. Il coordinamento è attuato annualmente attraverso la predisposizione di un piano provinciale.

Art. 22.

Vigilanza tecnica e amministrativa

La giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

Art. 23.

E' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 24.

Autorizzazione di spesa

L'attività di formazione e di aggiornamento esercitata dalle unità sanitarie locali è finanziata con la spesa corrente a carico della quota a destinazione vincolata dal Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla Regione o in collaborazione con enti o istituti pubblici e privati, di cui al precedente art. 17, e le iniziative sperimentali o altamente qualificate da realizzare anche con convenzioni con università e istituti professionali di Stato, a norma dell'art. 3. L'autorizzazione di spesa sarà annualmente disposta dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 21 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1983, con i fondi stanziati sul cap. 75640 «Assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini per le iniziative di formazione professionale ed aggiornamento degli operatori sanitari non medici e degli operatori sociali e loro docenti» e, per gli esercizi successivi, sul corrispondente capitolo di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 novembre 1983

TURCI

(6248)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.